

Illegittima esclusione dalla graduatoria regionale dei progetti ammessi agli aiuti finanziari per la promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi

T.A.R. Sardegna, Sez. I 24 settembre 2015, n. 1045 - Monticelli, pres.; Manca, est. - Tenute Sella e Mosca S.p.A. (avv. Lei) c. A.R.G.E.A. Sardegna (avv. Noce) ed a.

Agricoltura e foreste - Procedura per la concessione aiuti finanziari per la promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi - Approvazione della graduatoria regionale dei progetti ammessi - Esclusione dalla graduatoria -

(*Omissis*)

FATTO e DIRITTO

1. - La società *Tenute Sella & Mosca S.p.A.* ha partecipato alla procedura per la concessione aiuti finanziari per la promozione del vino sui mercati dei paesi terzi, per l'annualità 2014-2015, indetta dalla Regione Sardegna con la determinazione del Direttore Servizio Produzioni dell'Assessorato regionale all'Agricoltura n. 11700/464 del 28 maggio 2014. La misura prevedeva il co-finanziamento pubblico dei progetti mirati alla promozione dei vini presso i mercati degli Stati Uniti, del Canada e della Svizzera.

Con determinazione del Direttore dell'Area Coordinamento istruttorie e attività ispettive di A.R.G.E.A. Sardegna, n. 3637 del 15 luglio 2014, veniva approvata la graduatoria regionale dei progetti ammessi e l'elenco dei progetti non ammessi, nel quale ultimo elenco è stata inserita la domanda presentata dalla *Tenute Sella & Mosca*. Avverso l'esclusione, la ricorrente proponeva ricorso gerarchico, il quale veniva parzialmente accolto e per il resto rigettato.

2. - Con il ricorso in esame, la società *Tenute Sella & Mosca* chiede l'annullamento del provvedimento di non ammissione alla misura di aiuto, nonché degli ulteriori atti della procedura meglio descritti in epigrafe, deducendo articolate censure che saranno esaminate ai punti successivi.

3. - Si è costituita in giudizio l'A.R.G.E.A. Sardegna, eccependo in primo luogo la tardività del ricorso in quanto notificato il 3 febbraio 2015, mentre il provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico è stato conosciuto dalla ricorrente fin dal 1° dicembre 2014. Inoltre, il ricorso sarebbe inammissibile anche per la mancanza della firma autografa o digitale in calce alla procura speciale alle liti.

Con memoria difensiva depositata il 5 giugno 2015, l'Agenzia resistente precisa l'eccezione di rito rilevando come l'invio del ricorso tramite posta elettronica certificata (PEC) non sarebbe idoneo a evitare la tardività della notifica, poiché non effettuato all'indirizzo ARGEA risultante dal pubblico registro delle pubbliche amministrazioni.

Nel merito, conclude per il rigetto del ricorso in quanto infondato.

4. - All'udienza pubblica del 24 giugno 2015, la causa è stata trattenuta in decisione.

5. - Preliminarmente, in sede di esame delle eccezioni sollevate dalla difesa di ARGEA, il Collegio ritiene di dover aderire all'orientamento che ammette, in linea generale, la notifica via PEC del ricorso introduttivo nel processo amministrativo; orientamento recentemente affermato anche dal Consiglio di Stato (sez. VI, 28 maggio 2015 n° 2682), con argomentazioni alle quali si rinvia ai sensi dell'art. 74 del codice del processo amministrativo.

L'ARGEA Sardegna eccepisce, inoltre, l'erroneità dell'indirizzo PEC al quale è stata effettuata la notifica del ricorso. Anche questo rilievo non coglie nel segno, poiché – come si legge nella copia della ricevuta di consegna del messaggio (depositata in segreteria il 12 marzo 2015) – il messaggio avente per oggetto “notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994” è stato correttamente indirizzato alla casella di posta elettronica denominata arealap@pec.agenziaargea.it risultante dal sito www.indicepa.gov.it (registro ufficiale degli indirizzi pec delle pp.aa.).

6. - E' appena il caso di precisare che quanto rilevato circa la ammissibilità della notifica via PEC del ricorso, vale anche per le notifiche effettuate ai controinteressati (nei confronti dei quali, pertanto, deve ritenersi regolarmente instaurato il contraddittorio processuale).

7. - Ciò posto, ne deriva come ulteriore conseguenza che anche la seconda questione di rito (nullità della procura speciale per mancanza di firma autografa) deve essere respinta, atteso che – come risulta dalla copia versata in atti – nel ricorso notificato dalla ricorrente via PEC, in copia analogica, così come nell'originale cartaceo depositato presso la segreteria, la procura speciale è regolarmente sottoscritta dal legale rappresentante della società ricorrente e, per autentica, dal difensore.

8. - Passando al merito, occorre rammentare che secondo quanto risulta dalla motivazione dei provvedimenti impugnati, le ragioni poste a base della non ammissione alla procedura sono incentrate su due circostanze:

A) il progetto presentato dalla *Sella & Mosca* non conterrebbe il calendario dettagliato delle singole azioni e delle località in cui le stesse dovrebbero essere realizzate, tanto negli Stati Uniti che nella Svizzera, come invece imposto dall'art. 8, comma 1, lett. d), del decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 22 luglio 2010, n. 4123, concernente le modalità attuative della misura di aiuto in questione;

B) sempre per quanto riguarda la Svizzera e gli Stati Uniti, il progetto sarebbe carente dell'elenco dei prodotti DOP e IGP, come pure prescritto dal menzionato art. 8, comma 1, lett. a), del d.m. n. 4123/2010 citato.

L'esclusione era stata inizialmente motivata anche col rilievo di aver presentato false dichiarazioni (circa il fatto di non aver ricevuto finanziamento analogo per l'annualità 2013-2014, così violando la norma della misura che non consente di finanziare azioni già beneficiarie dell'aiuto in precedenti programmazioni); rilievo annullato per effetto dell'accoglimento parziale del ricorso gerarchico.

9. - La società *Sella & Mosca* contesta le motivazioni sopra riassunte deducendo, con il primo motivo, la violazione del punto 14 del bando relativo alla misura, ed eccesso di potere sotto diversi profili, perché il Comitato di valutazione avrebbe preteso un livello di dettaglio del programma delle attività improprio e comunque non prescritto dal bando e dai decreti ministeriali richiamati dal bando.

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione del dovere di soccorso istruttorio, di cui all'art. 6, lettera b), della legge n. 241/1990, perché l'eventuale incompletezza della domanda presentata avrebbe comunque imposto (anche ai sensi dell'art. 9 del decreto del Ministero delle Politiche Agricole del 22 luglio 2010, n. 4123, cit.) la richiesta di documentazione integrativa ovvero la richiesta di chiarimenti, prima di adottare la decisione di non ammissione al finanziamento.

10. - I motivi esposti, che possono essere esaminati in unico contesto, sono fondati nei limiti di cui appresso.

11. - La disposizione del bando per la presentazione delle domande di aiuto «*per la promozione del vino sui mercati dei paesi terzi*» (annualità 2014-2015), che assume rilevanza ai fini della soluzione della controversia in esame, è costituita dal punto 12, rubricato «*Presentazione del progetto*», il quale (oltre a dettare le modalità e i termini per la presentazione della domanda), precisa, con riguardo al contenuto della «*proposta tecnica*», che essa «*dovrà contenere gli elementi di cui all'art. 5, comma 1, lettera B), del D.M. n. 36326 del 9.05.2014*». Disposizione, quest'ultima, che prevede, oltre all'obbligo di redigere la domanda di partecipazione secondo il modello allegato al D.M. cit. (allegato A), alcuni ulteriori requisiti necessari della proposta: l'indicazione del costo complessivo delle azioni, una «*relazione dettagliata delle attività e dei costi che contenga anche gli elementi di congruità tra azioni programmate e costi unitari previsti*».

Ulteriore disposizione rilevante, anche perché espressamente richiamata nel provvedimento impugnato, è rappresentata dall'art. 8, comma 1, del decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 22 luglio 2010, n. 4123, alla lettera a) [che prescrive l'indicazione dei paesi terzi interessati e dei prodotti coinvolti, con l'elenco completo delle D.O.P., delle indicazioni geografiche e dei vini senza indicazioni geografiche] e alla lettera d) [calendario dettagliato delle singole azioni e delle località in cui le stesse dovrebbero essere realizzate].

12. - Dalla lettura della domanda di partecipazione presentata da *Sella & Mosca* (cfr. doc. n. 9 depositato da ARGEA) emerge l'incompletezza di alcune delle indicazioni richieste dalle disposizioni sopra richiamate; in particolare, risulta confermata la carenza delle date in cui si prevede di svolgere le singole azioni di promozione negli Stati Uniti (in cui è indicata solo la durata dell'evento) e in Svizzera.

Tuttavia, tale incompletezza della domanda, lungi dal consentire l'adozione di un provvedimento finale di non ammissione al finanziamento richiesto, costituisce, piuttosto, il presupposto per l'esercizio del dovere di soccorso istruttorio ai sensi della norma generale di cui all'art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 241 del 1990, la quale impone all'amministrazione di richiedere all'interessato non solo «*la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete*» ma eventualmente anche di «*ordinare esibizioni documentali*». Nel caso di specie, non si tratta (e non si sarebbe trattato, ove l'amministrazione si fosse risolta in tal senso), di ordinare la presentazione di ulteriori documenti previsti dalla lex specialis della procedura. L'attività istruttoria integrativa, infatti, si sarebbe dovuta limitare alla specificazione di alcuni degli elementi presenti, *in nuce*, nella proposta presentata. Così per quanto concerne l'omessa indicazione delle denominazioni di origine dei vini da promuovere nelle singole azioni proposte; e così anche per le date in cui si sarebbero dovuti svolgere i singoli eventi.

Attività istruttoria integrativa che, quindi, non si pone in contrasto con il principio della *par condicio* tra i partecipanti alle procedure amministrative di massa (o, comunque, in cui siano interessati una pluralità indeterminata di soggetti), che la giurisprudenza prevalente individua quale limite estrinseco del dovere di soccorso istruttorio (si veda, *ex multis*, Cons. St., V, 5 dicembre 2012, n. 6248; questione, quella della attuale estensione del dovere di soccorso istruttorio, che dovrebbe essere probabilmente rimeditata alla luce della norma di cui all'art. 38, comma 2-bis, del d.lgs. 163 del 2006, introdotto dall'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che riduce notevolmente la portata del principio del rispetto della *par condicio* nei procedimenti di affidamento dei contratti pubblici; il che, inevitabilmente, sembra riflettersi anche sull'estensione del medesimo limite nella generalità dei procedimenti e quindi, nella specie, sull'estensione del dovere di soccorso istruttorio).

13. - Il ricorso, in conclusione, deve essere accolto per le ragioni evidenziate.

14. - Considerata la peculiarità della vicenda esaminata, si giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.

(*Omissis*)